

***Audizione del 3 novembre 2021 sul ddl 2409 (accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, organizzazione di pubbliche amministrazioni e protezione dati personali) – Commissione 1<sup>a</sup> Affari Costituzionali***

*di Luca Longhi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università Telematica Universitas Mercatorum*

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

mi sia consentito, preliminarmente, di rivolgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti per l'invito a prendere parte ai lavori odierni in questa autorevole Sede.

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame ha un oggetto molto composito e, pertanto, per ovvie ragioni di tempo, cercherò di concentrarmi solo su alcuni dei molteplici aspetti su cui va ad incidere, sorvolando inevitabilmente su altri, più pacifici o che, semplicemente, investono profili tecnico-scientifici che esulano dal mio ambito di competenza.

In particolare, nel presente contributo ho scelto di soffermarmi sugli articoli 3, 6 e 9 del testo, tra quelli che suggeriscono, almeno alla mia personale sensibilità, maggiori spunti di approfondimento da un punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, esprimendo su ciascuno di essi alcune brevi osservazioni puntuali.

**1.** L'articolo 3, rubricato “comunicazioni dei lavoratori ai datori di lavoro in materia di certificazioni verdi COVID-19”, inserendo l'articolo 9-*octies* nel d.l. n. 52/2021, convertito con

modificazioni dalla l. n. 87/2021, reca un'integrazione della disciplina transitoria (valida per il periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2021) che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il virus.

La novella in questione prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Si tratta, con ogni probabilità, del tema più *caldo* tra quelli implicati dal ddl, anche a giudicare dall'acceso dibattito in corso nel Paese, che coinvolge giustamente addetti ai lavori e non.

Ritengo che la soluzione individuata nella presente disposizione addivenga ad un soddisfacente bilanciamento degli interessi, conforme al disegno costituzionale per i motivi che proverò sia pure sinteticamente ad illustrare.

L'accesso al luogo di lavoro condizionato al possesso del certificato verde mi sembra che possa rappresentare una misura congrua, in quanto, senza imporre alcuno specifico obbligo di vaccinazione, sollecita opportunamente il senso di responsabilità individuale, in coerenza con il disposto del primo comma dell'articolo 32 Cost., che, com'è noto, qualifica la salute (anche) come interesse della collettività, e con lo stesso articolo 2 Cost., in relazione ai doveri di solidarietà.

L'esigenza di contenimento dei contagi, nella fase attuale della pandemia, giustifica ampiamente l'adozione di una tale misura, che, ad ogni buon conto, appare rispettosa dei diritti dei lavoratori e del peso che essi rivestono nell'assiologia costituzionale.

Basti considerare, d'altronde, che la disciplina di cui all'articolo 3 in commento si riferisce ad un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2021) che ci auguriamo possa condurci finalmente all'uscita del *tunnel*, se si considera anche che gli articoli 1 e 2 del medesimo ddl, ad esempio, sono dedicati alla graduale riapertura dei luoghi di cultura e di socialità (teatri, musei, sale cinematografiche, locali di intrattenimento, ecc.) che avevamo dovuto abbandonare nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Ad ulteriore conferma della ragionevolezza della disposizione, si osserva che non si è ritenuto di introdurre sanzioni specifiche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del lavoratore (a fronte dell'eventuale precedente richiesta del proprio datore di lavoro),

applicandosi se del caso sanzioni disciplinari, ricorrendone i presupposti e a seconda dell'ordinamento di appartenenza.

Anche da quest'ultimo elemento, pertanto, si può evincere, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno, l'assenza di qualsivoglia intento di penalizzazione del lavoratore, cui, anzi, viene garantita una più serena e sicura permanenza nel luogo di lavoro a beneficio di sé stesso e degli altri consociati.

**2.** L'articolo 6 detta misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il d.l. n. 31/2021 per lo svolgimento della sessione 2020.

Si prevede, in sostanza, la sostituzione delle prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale.

Nel momento in cui si parla non sono state ancora ultimate le prove relative alla sessione 2020 e, di conseguenza, non si possiedono ancora statistiche attendibili dalle quali poter ricavare conclusioni definitive, in ordine, ad esempio, alle percentuali di ammessi rispetto alle annate precedenti (ma sarebbe interessante conoscere anche il dato inerente ai ricorsi promossi dai candidati respinti e alla percentuale di accoglimento degli stessi).

Mi sembra di riscontrare, da sensazioni attinte nel Foro cui appartengo, che la macchina organizzativa – superato un comprensibile e fisiologico rodaggio, legato alla straordinarietà delle condizioni nelle quali le commissioni si sono trovate a lavorare – stia procedendo oramai a pieno regime e, dunque, c'è motivo di ritenere che la prossima sessione possa registrare uno svolgimento delle operazioni ancor più efficiente.

Tuttavia, l'auspicio che mi sento di formulare da modesto operatore giuridico è che si possa tornare presto alla somministrazione ai candidati di prove scritte, richiedendo l'esercizio del *mestiere* di avvocato l'acquisizione di una particolare cura del linguaggio e di una nitida tecnica argomentativa nella redazione degli atti processuali (e non solo) che può essere correttamente

valutata solo per iscritto e non essendo giustificate disparità di trattamento, sotto questo specifico punto di vista, con le altre professioni legali (magistrati, notai).

L’augurio, quindi, è che la disciplina prevista dall’articolo 6 in esame possa essere presto abbandonata già a partire dalla sessione 2022, essendoci bisogno di avvocati sempre più qualificati a tutela dei diritti del cittadino.

È evidente che il rafforzamento della tutela dei diritti passi anche e soprattutto per la selezione di una classe forense credibile da realizzarsi attraverso prove che riflettano più fedelmente le attività che i candidati andranno a svolgere una volta conseguita l’abilitazione.

3. L’articolo 9, comma 1, lettera e), infine, attraverso una novella al Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali foto o video sessualmente espliciti.

Viene inserito all’interno del Codice il nuovo articolo 144-*bis*, rubricato “*revenge porn*”.

Si prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’articolo 612-*ter* del codice penale (in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy.

Si tratta di una misura resa opportuna in considerazione dei casi – talora con esiti fatali – venuti tristemente alla ribalta negli ultimi anni.

Il larghissimo utilizzo di strumenti multimediali invalso nella società moderna ci rende più esposti e vulnerabili rispetto alla diffusione di immagini della nostra sfera privata ed intima che potrebbero istantaneamente, con un solo *clic*, essere divulgate ad una platea indefinita di soggetti.

Bisogna maturare sempre più la coscienza che la pubblicazione (o anche solo la condivisione, punita ai sensi del secondo comma dell’articolo 612-*ter* c.p.) di materiale sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate costituisce una vera e propria forma di violenza, in quanto tale intollerabile, che può lasciare cicatrici non meno gravi e durature di certe lesioni fisiche.

Accanto alle competenze dell'autorità giudiziaria e fermo restando l'ambito penale, è giusto, dunque, ampliare il raggio d'azione del Garante per la protezione dei dati personali, la cui funzione, nel contesto attuale, è destinata a rivestire sempre maggiore rilevanza.

È necessario soprattutto rafforzare l'effettività dei poteri del Garante, il cui intervento potrà risultare tanto più efficace quanto più si riveli immediato e incisivo sul piano sanzionatorio e mi sembra che la novella in esame vada proprio in questa direzione.

Quello che conta prioritariamente non è tanto che la persona offesa consegua il risarcimento del danno subito, quanto piuttosto che la condotta illecita abbia un'immediata cessazione, così che la divulgazione dei materiali non abbia a protrarsi oltremodo.

Naturalmente, una volta arginata il prima possibile l'onda dell'infamia, che in numerosi casi è stata causa di atroci sofferenze, occorre focalizzarsi sul versante più strettamente repressivo e sanzionatorio, cui mi sembra che il legislatore nell'ultimo periodo abbia dedicato la giusta attenzione.

In conclusione, in un'ottica di tutela dei soggetti deboli, mi domando solo se possa essere il caso di estendere tale previsione anche a materiale audio avente contenuto sessualmente esplicito (penso alle cosiddette "note vocali" di *whatsapp*, ad esempio, visto il massiccio impiego che soprattutto i giovani fanno di tale strumento), la cui diffusione in astratto pure potrebbe arrecare seri danni all'interessato, esponendolo, a seconda dei casi, a strumentalizzazioni, umiliazioni o mortificazioni, anche se con sfumature e caratteristiche diverse rispetto a immagini e video.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.